

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29¹⁾ Regolamento all'ordinamento forestale

1)Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

TITOLO III LAVORI IN ECONOMIA

Art. 26 (Divieto di transito con biciclette sulla rete sentieristica)

(1) Nei territori con vincolo idrogeologico-forestale il sindaco può vietare il transito con biciclette sulla rete sentieristica o singoli tratti della stessa, qualora a causa di detto transito sorgano conflitti con gli escursionisti o con l'attività agricola-forestale, sentiti il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente nonché il gestore del sentiero escursionistico in oggetto, il rappresentante locale dell'associazione dei coltivatori più rappresentata a livello provinciale e l'organizzazione turistica locale e, qualora si tratti di parchi naturali oppure del Parco nazionale dello Stelvio, anche i rispettivi direttori d'ufficio della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

(2) Il divieto di transito è reso noto tramite una segnaletica unitaria come da modello in allegato A, curando il comune di acquisire il consenso del proprietario interessato per la collocazione del segnale di divieto e sostenendo le spese.

(3) Chi viola il divieto di transito, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 12 della [legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21](#), e successive modifiche.

(4) Ai sensi della [legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9](#) e successive modifiche la vigilanza sull'osservanza della presente disposizione è affidata al Corpo forestale provinciale. Per il procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative è competente l'ufficio amministrazione forestale. [9\)](#)

9)L'art. 26 è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del [D.P.P. 31 maggio 2018, n. 14](#).



10)Die Anlage A zum Art. 26 wurde eingefügt durch das [D.L.H. vom 31. Mai 2018, Nr. 14](#).

L'art. 26 è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 31 maggio 2018, n. 14.